

N. 3596

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONFIETTI e UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1998

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime
del disastro aereo di Verona

ONOREVOLI SENATORI. — Il 13 dicembre del 1995 un aereo rumeno, un Antonov 24 YMR, è precipitato in fase di decollo dall'aeroporto di Verona, provocando la morte di tutti i passeggeri e dell'equipaggio, 49 persone, di cui 31 erano di nazionalità italiana.

Da allora, nonostante i vari tentativi intrapresi, nessun aiuto è pervenuto ad alcuno dei nuclei familiari coinvolti poichè le compagnie di assicurazione rumene interessate o sono in stato di liquidazione o si rifiutano di pagare.

Fra l'altro, dopo più di due anni e mezzo dal tragico evento, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il rinvio a giudizio di quattro dipendenti del Ministero dei trasporti, due dipendenti dell'aeroporto e un

funzionario della Benat-Air, compagnia alla quale la Romania aveva noleggiato l'aereo. Conclusasi così la lunga udienza preliminare, si apre ora il dibattimento. Si prospetta, quindi, una battaglia legale lunga e soprattutto onerosa, in quanto comporterà per i familiari delle vittime ulteriori spese.

Il disegno di legge si propone di aiutare le famiglie che hanno subito questa tragedia (molte delle quali versano in difficili situazioni economiche) a far fronte alle suddette spese legali, improrogabili e gravose. A tal fine provvede ad assegnare una speciale elargizione fino ad un massimo di 100 milioni di lire per ciascuna famiglia ed entro un limite complessivo di lire 1.600 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizione fino ad un massimo di 100 milioni di lire per ciascuna famiglia.

2. L'elargizione, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, è corrisposta:

a) al coniuge superstite e ai figli delle vittime di cui al comma 1;

b) in mancanza, ad altri familiari, se a carico.

3. Il sindaco di Verona individua i destinatari della speciale elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole assegnazioni ai familiari di cui al comma 2, tenuto conto in particolare del numero dei figli minori e delle condizioni economiche delle famiglie, nei limiti complessivi di 1.600 milioni di lire.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.